

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

Per la signora **VACCARO CARMELA**, nata a Potenza (PZ) il 19/01/1974 (C.F.: VCCCML74A59G942C) ed ivi residente in Via S. Oronzo 101/G; rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariachiara Garacci (C.F.:GRCMCH75E49F611I) e Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) entrambe del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in Gibellina, viale degli Elimi 7, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/69049 o ai seguenti indirizzi *e-mail*: chiara.garacci@tiscali.it; rosannamilazzo@tiscali.it; PEC:chiaragaracci@pec.it; milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it,

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA** (C.F.: 80003310762), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Piazza delle Regioni, n.1, Potenza;

TUTTI DOMICILIATI *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto 46 (pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti-

PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo all'abilitazione SSIS ai fini della mobilità e della graduatoria interna di istituto.

Per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute all'aggiornamento del punteggio complessivo della ricorrente nelle graduatorie di mobilità e di istituto.

PREVIA DISAPPLICAZIONE

Della disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto nell'anno 2017 il giorno 11 del mese di aprile, prorogato anche per l'anno scolastico 2018/19, nella parte in cui non consentono l'inserimento, ai fini della valutazione del punteggio complessivo, del punteggio aggiuntivo relativo all'abilitazione SSIS ai fini della mobilità e della graduatoria interna di istituto.

Premesso che:

La sig.ra Vaccaro Carmela conseguiva le seguenti abilitazioni all'insegnamento:

-classe di concorso (A011) Materie letterarie e latino nei licei e nell'Istituto magistrale in data 11/05/2004 con la votazione di 80/80 presso Università degli Studi della Basilicata;

-classe di concorso (A012) Materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado in data 25/05/2006 con la votazione di 76/80 presso Università degli Studi della Basilicata;

-classe di concorso (A022) Italiano, storia e geografia nella scuola media in data 18/05/2006 con la votazione di 78/80 presso Università degli Studi della Basilicata;

-titolo di specializzazione polivalente (udito-vista-psicofisici) per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado (classe di concorso AD00) e II grado (classe di concorso AD02) conseguito il 26/07/2004 presso Università degli Studi della Basilicata.

Tali abilitazioni venivano valutate all'interno della GAE con 42 punti per la classe di concorso A012 e AD02.

La sig.ra Vaccaro, in data 27/10/2015 con retrodatazione giuridica al 01/09/2015, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con assegnazione a Subiaco (RM).

A seguito della domanda di mobilità prevista dall'O.M. 241/2016, in applicazione del CCNI dell'8/04/16, alla stessa, è stata attribuita come sede definitiva l'I.C. “Anagni 2” di Anagni (FR).

Nelle mobilità 2017/18 veniva trasferita all'Ambito Lazio 0023 ed assegnata presso l'Istituto “G. Manfredini” di Pontina (LT).

Con la mobilità 2018/19 la stessa veniva trasferita presso l'Istituto Omnicomprensivo “G.

Cesare” di Sabaudia (PZ) in quanto sovrannumeraria, mentre, attualmente, presta la propria attività lavorativa presso l’Istituto “Federico II di Svevia” di Melfi (PZ) a seguito di apposita domanda ex art. 36 CCNI.

Anche in occasione dell’assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente si è vista correttamente riconoscere il punteggio dell’abilitazione SSIS.

La ricorrente in occasione della presentazione della domanda di mobilità ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9/03/2018, era impossibilitata ad inserire nella domanda il punteggio relativo all’abilitazione SSIS, poiché non previsto dalla tabella B di valutazione titoli, che veniva però menzionato nell’allegato D, all’interno della medesima, anche se non veniva poi di fatto computato nel punteggio complessivo, così come previsto dalla domanda.

Tale circostanza si pone in contraddizione con quanto sino ad oggi verificatosi, difatti il punteggio relativo alla SSIS è stato sempre valutato sia ai fini delle graduatorie ad esaurimento sia ai fini del passaggio di ruolo.

Per tale motivo, la ricorrente, presentava apposita diffida al MIUR, rimasta inevasa, per vedersi riconosciuto detto punteggio anche ai fini della mobilità.

Tuttavia, con successivo provvedimento, il MIUR inoltrava alla ricorrente, tramite mail, lettera di notifica di convalida punteggio, con la quale venivano attribuiti alla sig. Vaccaro 94 punti, di cui 76 punteggio base, 12 punteggio sostegno e 6 punti per ricongiungimento familiare; effettuando in tal modo una decurtazione a seguito della non valutazione del punteggio SSIS che, laddove riconosciuto, avrebbe determinato l’attribuzione alla docente di ulteriori punti.

Per tale ragione, la ricorrente, presentava lettera di reclamo al MIUR, rimasta anch’essa inevasa, per vedersi riconosciuto detto punteggio anche ai fini della mobilità.

Il provvedimento adottato è illegittimo e non confortato da alcuna disposizione di legge. In ragione della illegittima riduzione del punteggio della sig.ra Vaccaro e della sua errata collocazione in una posizione inferiore in graduatoria, si determina una lesione del suo diritto nelle operazioni di mobilità in quanto altri docenti che occupano allo stato attuale una posizione superiore, solo a seguito del mancato riconoscimento del giusto punteggio alla ricorrente, vantano una precedenza nell’assegnazione delle sedi, ledendo il diritto della stessa all’attribuzione di una sede definitiva più vicina al loro luogo di residenza.

Tutto ciò ha determinato e determinerà anche per il futuro una grave situazione di

disagio economico per la ricorrente, in ragione del fatto che la stessa è costretta a espletare il proprio servizio in una scuola lontana dalla sua abitazione che la costringe a stare lontano dalla propria famiglia con tutti i correlativi disagi, qualora anche per l'anno successivo non venga riconosciuta alcuna assegnazione che ha carattere di "temporaneità".

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento dell'amministrazione, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, nonché le Noti Comuni ad esso allegate si appalesano, nella parte in cui non consentono la valutazione dell'abilitazione SSIS ai fini della mobilità, del tutto inutili e/o illegittimi ovvero annullabili.

Non vi è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e conseguentemente all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio corretto, alla stregua delle seguenti considerazioni

IN DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione, secondo il quale a seguito della trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione è mutata la posizione giuridico soggettivo delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne una richiesta legittima ("pretesa") di inserimento in graduatoria per il possesso di un titolo (l'abilitazione) ottenuto nei modi di legge. (*Cass. Civ. 2015 n. 5752; Cass. Civ., Sez. Un., 2014, n. 16756; Cass. Civ., Sez. Un., del 2011 n. 3032*).

In materia di inserimento in graduatoria ad esaurimento va riconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Le procedure, infatti, relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e dunque non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario. Tale assunto è disposto anche nelle Sent. n. 27991 del 2013 nonché nella Sent. Del 2008 n.3399 in cui si precisa che la

giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (D. Lgs. n. 165 del 2001). La pretesa in oggetto riguarda infatti la conformità a legge della valutazione del punteggio relativo all'abilitazione SSIS, utile e riconoscibile ai fini della mobilità.

Può pacificamente ritenersi, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando si impugnino esclusivamente il D.M. di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e i criteri ritenuti illegittimi e arbitrari (regolamentazione delle graduatorie), e non già come nel caso in esame dove viene richiesto il riconoscimento del punteggio per effetto del possesso di un titolo ormai pacificamente riconosciuto abilitante anche dal MIUR.

Pertanto, la giurisdizione è del giudice amministrativo qualora venga contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali e astratte delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione, mentre è del giudice ordinario la competenza relativa alla richiesta della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, poiché il giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti anche di natura normativa sub primaria (*Cass. Sez. Un., 2013 n. 27991*). *In effetti, il giudice amministrativo nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 ha declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata unitamente al D.m. anche la graduatoria applicativa.*

Con il ricorso oggi in discussione, la ricorrente rivendica il diritto all'ottenimento del punteggio SSIS onde ottenere il conferimento di posti che si rendono disponibili in favore della ricorrente più vicini al proprio luogo di residenza.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ed alla valutazione del relativo punteggio ai sensi del D. lgs. n. 297/94 la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a

procedure concorsuali per le quali l'art. 63 del d.lgs. 2001 n. 165 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta valutazione del punteggio in graduatoria, retta da regole di fatto e predeterminate.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

SULLA FONDATEZZA DEL DIRITTO VANTATO DALLA RICORRENTE.

L'Amministrazione resistente sostiene che il punteggio relativo all'abilitazione SSIS non è valutabile ai sensi del CCNI 2017/2018, ai fini della mobilità, ma che tale punteggio sia invece valutabile ai fini dell'inserimento nelle GAE.

Tale motivazione è erronea, oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, determinando inevitabilmente l'illegittimità del provvedimento adottato.

La ricorrente ha diritto, infatti, ad aver attribuito un punteggio aggiuntivo relativo all'abilitazione SSIS.

Ed invero, l'art. 3 del d.m. 24 novembre 1998 (“Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica”) ha disposto, nei concorsi a cattedra nella scuola secondaria, l'attribuzione a favore di “coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione” di “un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito

per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”; l’art. 1, comma 6-ter, della l. 27 ottobre 2000, n. 306 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001”), che, enunciando il principio secondo cui “l’esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha demandato a un successivo decreto ministeriale di stabilire, tra l’altro, “il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 24 novembre 1998”; l’art. 8 del d.m. 4 giugno 2001, n. 268 (“Regolamento recante norme relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali”), adottato in attuazione del precitato art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000, con il quale è stato riconosciuto agli insegnanti SSIS, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, “un punteggio aggiuntivo ... pari a trenta punti”.

La riferita evoluzione ordinamentale riguardante la *subiecta* materia conferma l’assunto conclusivo svolto con l’impugnativa all’esame, e cioè che esiste un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all’abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento.

Tale fondamento positivo si rinviene nel precitato art. 1, comma 6-ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale – il successivo d.m. n. 268/2001 – “il punteggio da attribuire al risultato dell’esame finale ...in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998”.

Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di

specializzazione universitari.

Anche l'elaborazione giurisprudenziale che si è andata sul punto delineando conferma come l'attribuzione di "un punteggio fisso aggiuntivo" al diploma SSIS, nella misura che sarà poi determinata dall'art. 8 del decreto n. 268 del 2001, "risulti pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli" (sentenza della Sezione, 13 agosto 2002, n. 7121), costituendo detto punteggio "il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS" (CdS, VI, 30 dicembre 2002, n. 8252 confermativa di detta sent. n. 7121/2002).

Non è qui il caso di ripercorrere le ampie sequenze argomentative svolte dalla giurisprudenza a sostegno della legittimità, sulla base del dato normativo di riferimento, dell'attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio ai docenti SSIS.

I ricorrenti hanno diffusamente riferito di tale orientamento giurisprudenziale (oltre alle sentenze sopra enunciate, sono state pertinentemente richiamate le decisioni del CdS n. 8499/2003 e della Sezione n. 9255/2006 e n. 6339/2003; cui possono aggiungersi le sentenze della Sezione nn. 4731/2002, 5119/2002, 5121/2002, 7140/2004 e 552/2006; nonché del CdS, VI, n. 495/2003), dal quale è possibile enucleare i seguenti principi:

- l'istituzione e la valorizzazione dei corsi SSIS si inserisce nella tendenza assunta, dall'ordinamento giuridico nazionale, per rispondere ad esigenze comunitarie, di una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche (sent. n. 4731/2002);

- il particolare apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla normativa comunitaria (sent. n. 9255/2006);

- l'attribuzione di un bonus di punteggio al diploma SSIS rispetto agli altri titoli abilitativi non determina alcuna disparità di trattamento, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi, trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è predicabile una necessaria parità di trattamento, con attribuzione di un medesimo punteggio al diverso titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di

esse previsto (sent. n. 8499/2003).

Tanto premesso deve concludersi nel senso della piena ragionevolezza del dato normativo – anche alla luce dell’esegezi offertane dalla giurisprudenza amministrativa – circa l’attribuzione ai diplomati SSIS di un bonus aggiuntivo rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati.

Inoltre il Tar Lazio -Sentenza n. **12417 del 03/12/2009**- ha stabilito che alle abilitazioni SSIS va attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all’istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari. Il valore aggiunto retribuito con un punteggio ulteriore all’abilitazione SSIS, in ragione della peculiarità dei contenuti formativi e delle relative ricadute sul piano delle capacità didattiche dello specializzato, consiste proprio nell’attribuzione dei previsti 6 punti, a differenza dei 24 punti che sono calibrati sul mero dato temporale della durata biennale del relativo corso. L’assenza di basi normative per riconoscere un punteggio aggiuntivo ai titoli abilitativi diversi dai diplomi SSIS determina invece l’illegittimità di tutte quelle disposizioni – anche di tipo regolamentare – che sono volte all’estensione di detto punteggio. Inoltre il TAR Lazio con le sentenze del n. **33881/2010 e 33992/2010** ha riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 6 punti per i possessori di abilitazione SSIS rispetto a docenti presenti in Gae e abilitati con altre procedure.

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato, con sentenze **2928/2014, 2929/2014, 2930/2014 e 2931/2014**, sulla vicenda relativa all’attribuzione del punteggio aggiuntivo (sei punti) agli abilitati a mezzo SSIS; - annullando con tali sentenze la tabella di valutazione dei titoli annessa al d.m. 8 aprile 2009 n. 42, e le relative graduatorie impugnate per gli anni 2009-2011, confermando dunque la statuizione del T.A.R. relativa all’attribuzione del punteggio aggiuntivo agli abilitati SSIS; - di fatto tale provvedimento, annullando un atto ministeriale, dovrà essere esteso a tutti gli aventi diritto poichè incidente sugli interessi di tutti gli abilitati attraverso le scuole di specializzazione SSIS.

Le superiori argomentazioni inducono a ritenere che la domanda attorea, volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio SSIS, risulta certamente fondata e merita accoglimento.

Ebbene, nel caso di specie il diritto all’azione amministrativa di rettifica all’assegnazione dei punteggi conseguiti dalle ricorrenti sussiste pienamente,

ricorrendone tutti i presupposti normativi vivificati dalla giurisprudenza applicativa. Nonostante il decorso del tempo, che ha indubbiamente ingenerato la legittima aspettativa delle ricorrenti di non vedere più messa in discussione la loro posizione in graduatoria e il punteggio maturato, la P.A. non riconoscendo il giusto punteggio ai fini della mobilità ha arrecato un grave danno alla ricorrente pur in assenza di un apprezzabile interesse pubblico concreto ed attuale che potrebbe giustificare la lesione del diritto ma che tuttavia va valutato e comparato caso per caso alla luce della rilevanza dell'interesse privato in gioco.

In particolare sul fronte giurisprudenziale (Cons. stato sez. V 24/8/2006 n. 4961) sono stati chiariti i caratteri che delineano l'interesse pubblico "necessario" per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo, ovvero la concretezza e l'attualità.

Da diversi anni, ormai, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del punteggio integrale in riferimento all'abilitazione SSIS ai fini dell'inserimento in GAE e su tanto ha fatto affidamento per le esigenze della vita professionale e personale.

Oggi, a torto o ragione che sia, in assenza di un interesse pubblico (che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata che non trova più asilo nel nostro ordinamento), non possono essere considerati legittimi i provvedimenti della P.A.

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli uffici scolastici Regionale e Provinciale che non hanno nemmeno esitato il formale reclamo notificato dalla docente, siano incorsi in un macroscopico errore che ha comportato conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva a tanti Km di distanza dalla propria residenza.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata ad altra sede più vicina alla propria residenza.

Si deve rilevare la fondatezza del diritto vantato dalla ricorrente al corretto punteggio e alla corretta collocazione in graduatoria.

Ed infatti, da tale corretta collocazione deriva per l'istante una maggiore possibilità di avere la certezza di ottenere un posto di lavoro in una sede più vicina alla propria residenza.

Infatti, in virtù del corretto punteggio con l'attribuzione di ulteriori punti, per il riconoscimento del punteggio SSIS, la ricorrente sarebbe collocata tra i primi posti in

graduatoria.

Per contro, la sua errata valutazione, se non modificata, ha determinato e determinerà per la ricorrente l'assegnazione ad una scuola lontana con i conseguenti disagi che ne possono derivare come il fatto di essere "scavalcata" da altri docenti che, impropriamente, si troverebbero in una posizione più favorevole in graduatoria per effetto dell'errore commesso dall'amministrazione.

Si evidenzia che la ricorrente assegnata ad una sede definitiva lontana dal proprio luogo di residenza, è costretta a continui viaggi per ricongiungersi alla propria famiglia con lo stress che ne può derivare, considerando anche il reddito complessivo familiare che si riduce sensibilmente. Sicché anche sotto questo aspetto la stessa subirebbe un pregiudizio per l'effetto dell'errato comportamento della resistente amministrazione atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente.

Infine va valutato che vi è un evidente interesse pubblicistico connesso ad una graduatoria, al fine di evitare non soltanto il pregiudizio che una valutazione erronea arreca al singolo docente ma che, in generale, non venga violato il sigillo della correttezza che, necessariamente, deve avere un provvedimento istituzionale, che incide su interessi pubblici primari quali quelli della scuola, in *primis* la didattica e la formazione degli alunni.

In conclusione si deve ritenere che, nel caso di specie, vi è un'evidente violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni in materia anche in considerazione delle numerose sentenze con cui diversi Tribunali hanno riconosciuto valido il punteggio relativo all'abilitazione SSIS (Tar Lazio -Sentenza n. 12417 del 03/12/2009; TAR Lazio sentenze n. 33881/2010 e 33992/2010; Consiglio di Stato sentenze 2928/2014, 2929/2014, 2930/2014; 2931/2014; **Tribunale di Palermo n. 3254/2017 e 3480/2017**).

Non solo, il titolo SSIS potrebbe anche essere considerato come una qualsiasi altra idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli. Infatti l'abilitazione SSIS viene rilasciata dopo il superamento di un concorso e successivamente di un esame al termine di un corso di studi di rango universitario.

L'iscrizione ad una scuola di specializzazione rende tra l'altro incompatibile il

contemporaneo svolgimento del servizio di insegnamento, anche se non è ancora affermata l'esclusività ma è desumibile dall'organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi. L'impegno serio e gravoso richiesto ai corsisti SSIS non potrebbe, infatti, armonicamente conciliarsi con la contemporanea attività di insegnamento che, come risaputo, non si esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali pure fondamentali. Quindi non sarebbe corretto che durante la frequenza di un corso SSIS il docente verrebbe scavalcato da altri colleghi che prestano servizio.

Pertanto, al pari di un qualsiasi altro concorso, qualora il Giudicante non ritenga di dover riconoscere un punteggio pari a quello ottenuto ai fini dell'inserimento in GAE potrebbe, in subordine, riconoscere un punteggio pari a 12 punti, alla stregua di un concorso ordinario. Esso è infatti il doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e dell'elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS.

Se così non fosse la ricorrente subirebbe una notevole riduzione delle possibilità, di ottenere un posto vicino alla propria residenza, in ragione della più bassa posizione in graduatoria conseguente all'errata attribuzione del punteggio, oltre ad un gravissimo pregiudizio consistente nella riduzione sensibile del reddito.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Vaccaro Carmela come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL' ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- delle "Note Comuni" allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 nella parte in cui non prevede l'inserimento, ai fini della valutazione del punteggio complessivo, del punteggio aggiuntivo relativo all'abilitazione SSIS;
- del provvedimento dirigenziale MIUR di assegnazione del punteggio notificato alla ricorrente.
- ritenuta l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del piano di mobilità, e la non inclusione di detto titolo nelle graduatoria interna di istituto, ordinare

alle amministrazioni resistenti la correzione di detto punteggio tenendo conto dei 42 punti dell'abilitazione SSIS come precedentemente riconosciuti in GAE, ovvero, in subordine, di 12 punti, al pari di un qualsiasi altro concorso ordinario per esami e titoli, come meglio argomentato nella parte in diritto;

- per l'effetto, atteso il punteggio così corretto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Potenza, secondo le priorità espresse nella domanda di mobilità, ovvero individuato secondo le tabelle di vicinanza in relazione alla procedura di mobilità 2018/2019 e successive;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in solido ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e pertanto è soggetta al pagamento del contributo unificato per € 259.00.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) copia contratto a tempo indeterminato;
- 2) domanda di mobilità convalidata;
- 3) lettera di diffida e ricevute;
- 4) lettera di reclamo e ricevute;
- 5) stralcio GAE;
- 6) attestato SSIS.

Gibellina 21 gennaio 2019.

Avv. Rosanna Milazzo

Avv. Mariachiara Garacci